



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE



Piazza Dante 36 - ☎ 0558959244 - ☒ 0557762409

email: prociv@comune.campi-bisenzio.fi.it – pec: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

CONVENZIONE

PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DALL'ENTE ATTUATORE _____, OPERANTE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1° LETT. Y DEL D.LGS. 117/2017 - CODICE DEL 3° SETTORE -, E STIPULATA AI SENSI DEL D.LGS. 1/2018 - CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE -, DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI n° 72/2021, DELLA L.R. 45/2020.

N° ____ Registro delle scritture private

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno XX del mese di XXXX, in Campi Bisenzio, presso una sala del Palazzo Comunale, in piazza Dante n° 36, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. XXX del XX/XX/XXXX,

TRA

Il **Comune di Campi Bisenzio**, rappresentato dall'Arch. Michela Brachi (c.f. _____) firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma valido e conforme a D.Lgs 7/03/2005 n. 82, che interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 "Governo del territorio" del Comune di Campi Bisenzio (FI) con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36, C.F. del Comune 80016750483, P.IVA 00421110487, in nome e per conto del quale agisce, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 46 del 09/12/2024, autorizzato al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, dell'art. 54 dello Statuto Comunale e dell'art. 29 comma 1 lettera j del Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli Uffici, domiciliata per la carica presso la sede comunale, che dichiara espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio nel presente atto denominato "Comune";

E

_____, nato a _____ il XX/XX/XXXX, codice fiscale _____, firma digitale intestata e non revocata, certificato di

firma valido e conforme a D.Lgs 7/03/2005 n. 82, domiciliato per la carica presso la sede legale della _____, C.F. _____ e P.IVA _____ sede legale in _____ che interviene non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta _____ iscritta al RUNTS al n. XXXX, dal _____ Società iscritta al RUNTS al n. XXXXX, dal _____ pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la stessa, nel presente atto denominata "Ente Attuatore".

RICORDATO CHE:

- le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle persone, e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio;
- per le attività di protezione civile di cui all'art. 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n° 1 - Codice della Protezione Civile - il Comune di Campi Bisenzio non possiede una dotazione di personale e mezzi sufficienti a fronteggiare tutte le attività ed emergenze che possono interessare il territorio comunale;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, gli enti del terzo settore possono esercitare le attività di protezione civile così come previste dal sistema comunale, regionale e nazionale della Protezione Civile;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 02.01.2018 n°1 e ss.mm.ii. - Codice della Protezione Civile - il Sindaco è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento delle componenti comunali della protezione civile e che tra tali componenti figurano anche le associazioni del volontariato (Capo V del D.Lgs. 02.01.2018 n°1 e ss.mm.ii. - Codice della Protezione Civile -);
- l'iscrizione negli elenchi nazionali e territoriali delle associazioni di volontariato di protezione civile costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'utilizzo di tali organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile (punto 1.2, Direttiva P.C.M. 9.11.2012);
- ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 03.07.2017 n° 117 e ss.mm.ii. i Comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale o registro regionale tenendo conto che tali convenzioni non sono configurabili come contratto di appalto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 401 del 4 dicembre 2000 sono state individuate le associazioni di volontariato con cui convenzionarsi, l'oggetto della convenzione e le prestazioni richieste;
- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni è stata effettuata seguendo il principio di imparzialità, considerato che le associazioni di

volontariato di protezione civile elencate nella deliberazione della Giunta Comunale n° 401/2000 sono tutte quelle disponibili sul territorio o comunque limitrofe necessarie per la copertura delle attività di protezione civile previste dal vigente Piano Comunale;

- nell'ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato rappresentano un apporto prevalente e determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e soccorso;
- l'Ente Attuatore denominato _____, è regolarmente iscritto al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Città Metropolitana di Firenze - di cui alla L.R. 26.04.1993 n° 28, con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 922 del 19.09.1994, oltre che al RUNTS e che non sono in corso procedure di revoca;
- l'Ente Attuatore suddetto non persegue obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti dalle prestazioni effettuate;
- Con decreto del Sindaco n° 3 del 27.04.2022 è stato adottato il nuovo Piano di Protezione Civile Comunale, nelle more di approvazione da parte del Consiglio Comunale, previa l'acquisizione dei pareri della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze;
- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 14 del 29 novembre 2022 è stato approvato il Piano di Protezione Civile Comunale;
- l'Ente Attuatore denominato _____ ha stipulato negli anni precedenti convenzioni con il Comune per le attività di protezione civile e ha dimostrato di possedere requisiti di moralità, professionalità, competenze, continuità, personale e mezzi per poter operare in tale settore;
- la precedente convenzione con la suddetta associazione di volontariato ha avuto scadenza il giorno 31 dicembre 2024;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n° 190/2012 e ss.mm.ii non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- si rende necessario dare continuità al sistema di protezione civile comunale e quindi occorre procedere a stipulare la convenzione con la suddetta associazione.

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano fra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Attuatore denominato _____, per le attività contemplate nel Piano Comunale di Protezione Civile, in particolare per gli interventi di prevenzione o

soccorso in situazioni di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili. L'Ente Attuatore svolgerà tale attività di protezione civile secondo le direttive del Sindaco e le disposizioni operative del responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti secondo le disposizioni di legge e del Piano Comunale di Protezione Civile, in piena autonomia lavorativa, organizzativa, gestionale, di controllo e in autonomia di spesa, assumendosi i rischi da attività associative, i connessi e conseguenti rischi finanziari nonché assumendo la funzione di datore di lavoro nei confronti dei volontari nelle attività elencate all'articolo 2.

Art. 2 - Attività dell'Ente Attuatore

L'Ente Attuatore dovrà:

1. fornire ogni possibile fattiva collaborazione al Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1° del D.Lgs. 02.01.2018 n° 1 e ss.mm.ii. - Codice della Protezione Civile -;
2. assicurare l'operatività h24 su tutto il territorio comunale;
3. garantire le attività di soccorso alla popolazione secondo le disposizioni impartite dalle autorità e dagli organi preposti e conformemente ai Piani di Protezione Civile, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
4. vigilare e controllare i luoghi a rischio su richiesta del Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale o del Ce.Si., anche in occasione di avvisi di criticità emessi dalla Regione o dalla Sala Operativa di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1° del D.Lgs. 02.01.2018 n° 1 ss.mm.ii.;
5. trasmettere nell'immediato al Ce.Si., e alla Sala Operativa Comunale di Protezione Civile se attivata, le informazioni relative alla evoluzione dei fenomeni da monitorare, alle verifiche effettuate, agli interventi di protezione civile eseguiti (art. 9, comma 1, D.P.G.R. 01.12.2004 n° 69/R);
6. concorrere all'elaborazione dei Piani di Protezione Civile definendo, d'intesa con il Comune, le modalità del proprio intervento;
7. operare in stretta integrazione con le componenti istituzionali, con gli operatori dei servizi pubblici, partecipando a tutte le attività di protezione civile, in particolare all'attività di informazione alla popolazione circa l'esistenza dei rischi e le modalità per affrontarli, di prevenzione e soccorso, ivi inclusi corsi nelle scuole come eventualmente concordati e programmati dal Comune;
8. attenersi alle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza previste dai Piani di protezione civile;
9. partecipare alle esercitazioni promosse dagli enti competenti, in particolare alle

- esercitazioni previste nei plessi scolastici secondo il programma definito dal Comune;
10. comunicare formalmente nel più breve tempo possibile al Servizio Protezione Civile Comunale tutti gli interventi per emergenze, anche al di fuori del territorio del Comune di Campi Bisenzio, indicando il luogo (Comune o Stato) ed i quantitativi di personale e mezzi utilizzati (punto 1.2, Direttiva P.C.M. 9.11.2012);
 11. provvedere alla formazione del personale addetto alle attività di protezione civile secondo l'impiego a cui sarà destinato eventualmente con il supporto di personale del Comune (D.M. 13.04.2011);
 12. attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dal D.M. 13.04.2011;
 13. verificare periodicamente, tramite esercitazioni, l'organizzazione e le procedure di attivazione e soccorso in stretta collaborazione con il Servizio Protezione Civile Comunale (D.M. 13.04.2011);
 14. comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile Comunale ogni variazione di volontari, attrezzature o mezzi riportati nella convenzione, in particolare per quanto concerne l'aumento o sostituzione di veicoli;
 15. redigere e sottoscrivere una relazione finale di riepilogo delle attività svolte in conformità alla presente convenzione, allegando una istanza di rimborso ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lgs. 02.01.2018 n°1 e ss.mm.ii. con la documentazione attestante le spese sostenute in materia di protezione civile così come previsto anche dall'art. 56, comma 2° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e ss.mm.ii.;
 16. provvedere a notificare tempestivamente al Servizio Protezione Civile Comunale le eventuali cancellazioni o variazioni nei registri delle associazioni di volontariato di protezione civile (punto 1.2, Direttiva P.C.M. 9.11.2012);
 17. svolgere le attività di protezione civile riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento alla verifica delle segnalazione ricevute, al monitoraggio del territorio relativamente ai rischi individuati dal Piano, al mantenimento del flusso informativo con le strutture comunali preposte alla protezione civile nonché con le altre componenti sia del sistema regionale che della Città Metropolitana di Firenze;
 18. effettuare campagne pubbliche di promozione alla partecipazione alle attività di protezione civile concordate con il Servizio Protezione Civile Comunale;
 19. effettuare, tramite il referente nel C.O.C. del volontariato di protezione civile, il Centro Situazioni (Ce.Si.) previsto dall'art. 2 del DPGR n°69/R del 1.12.2004 e secondo le funzioni previste al punto 3.5 del vigente Piano Comunale di Protezione Civile;
 20. provvedere, in caso di raggiungimento del secondo livello di guardia del fiume Bisenzio,

come riportato dal C.F.R., a collocare, o rimuovere a fine servizio di vigilanza, n°7 supporti e n°10 paratie anti-allagamento presso il Museo Etrusco c/o rocca Strozzi di Campi Bisenzio. Gli incaricati della collocazione/rimozione degli elementi, dovranno essere opportunamente istruiti sulle operazioni da eseguire e sulle precauzioni da adottare per garantire la loro sicurezza.

21. provvedere all'attivazione delle 3 (tre) postazioni semaforiche per attuare il divieto di accesso/transito lungo il corso del fiume Bisenzio tra la via Fornello - e via Roma, in occasione del raggiungimento del secondo livello di guardia del fiume Bisenzio, come riportato dal C.F.R., attraverso il sistema telefonico che verrà consegnato dall'Amministrazione Comunale

Art. 3 - Impiego dei volontari

In considerazione di quanto disposto dall'art. 56 comma 4° del D.Lgs. 03.07.2017 n° 117 e ss.mm.ii. e dall'art. 12, comma 2°, lettera h) del D.Lgs. 1/2018 e ss.mm.ii. - Codice della Protezione Civile -, il Comune, per lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, deve provvedere con continuità all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale.

Per la realizzazione delle suddette attività l'Ente Attuatore informa che, alla data della presente Convenzione, risulta composta da n° ____ volontari di protezione civile aderenti. Tali volontari possiedono una specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.

I volontari di protezione civile potranno essere impiegati, dietro richiesta del Sindaco, del responsabile del Servizio Protezione Civile, dei referenti del C.O.C. o loro sostituti, del Ce.Si., con le seguenti modalità e tempi:

- 1. n° 1 (una) squadra di almeno n° 2 (due) volontari disponibili il prima possibile e comunque entro 1 (una) ora dalla richiesta;**
- 2. n° 3 (tre) squadre per almeno n° 6 (sei) volontari complessivi entro 12 (dodici) ore dalla richiesta;**
- 3. la massima disponibilità possibile di volontari dell'associazione oltre i sopra indicati quantitativi dalle 12 ore dalla richiesta.**

Per massima disponibilità di cui al punto 3 si intende quella determinata dall'Ente Attuatore tenendo conto della effettiva possibilità di impiego dei volontari, della loro reperibilità o della impossibilità di utilizzare personale perché già impegnato in altri interventi disposti dalle autorità di protezione civile secondo la quota parte comunicata al Comune e al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale di cui al punto 1.2 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 5300 del 13.11.2012.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 l'Ente Attuatore garantisce la disponibilità di almeno n. ____ volontario/i con specifica esperienza nell'utilizzo di strumenti informatici.

E' fatto divieto all'Ente Attuatore convenzionato di retribuire i volontari se non a titolo di mero

rimborso per le spese sostenute e documentate ed alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.

Art. 4 - Mezzi e attrezzature

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, l'Ente Attuatore mette a disposizione i seguenti mezzi e attrezzature:

- n. ___ veicolo marca _____ con il seguente n. di targa _____;
- n. ___ veicolo marca _____ con il seguente n. di targa _____;
- n. ___ carrello per trasporto logistico di materiale ed attrezzature con il seguente n. di targa _____;
- n. ___ mezzo per operazioni di spargisale elettrico da veicolo leggero;
- n. ___ torri faro;
- n. ___ motopompe portatili;
- n. ___ generatori;
- n. ___ TSK da 400 lt.

in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e/o circolazione stradale, nonché idonei all'uso di cui alla presente convenzione, condotti e/o azionati da personale adeguatamente formato.

I suddetti mezzi ed attrezzature non saranno messi a disposizione qualora già impegnati in altri interventi di protezione civile disposti da organi sovraordinati o non utilizzabili per guasto o manutenzione. Del non possibile utilizzo del mezzo / attrezzatura per interventi extracomunali o per guasti/manutenzioni dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Servizio Protezione Civile Comunale.

Art. 5 - Referente dell'Ente Attuatore

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, l'Ente Attuatore nomina quale referente operativo:

Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____ in via/Piazza _____ n. _____.

che su richiesta, dovrà partecipare anche alle conferenze dei servizi del volontariato di protezione civile. Il suddetto referente potrà essere sostituito da altro delegato.

Art. 6 - Assicurazione e sicurezza dei volontari

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e ss.mm.ii. tutto il personale volontario operante nell'Ente Attuatore deve essere regolarmente assicurato, ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione Comunale con la quale viene stipulata la presente convenzione. Il Comune di Campi Bisenzio dovrà pertanto rimborsare all'Ente Attuatore le spese sostenute per l'assicurazione del numero di volontari di protezione civile dichiarati.

Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia e non è oggetto della presente convenzione.

L'Ente Attuatore è garante e responsabile del rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e associati comunque impiegati. In particolare l'Ente Attuatore deve attenersi alle disposizioni impartite dal combinato disposto degli artt. 12 bis e 21 del D.lgs 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii..

L'Ente Attuatore deve assicurare la specifica competenza e preparazione e formazione, nonché il corretto abbigliamento specifico ed i dispositivi individuali di sicurezza dei volontari per gli interventi cui sono destinati.

Art. 7 - Attivazione dell'Ente Attuatore

L'attivazione dell'Ente Attuatore è disposta dal Sindaco, dal responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, dal Ce.Si. o da qualsiasi referente del Centro Operativo Comunale, o loro sostituti, secondo quanto previsto dalle leggi e dal Piano Comunale di Protezione Civile (punti 2.2.2 - 2.3.1, Direttiva P.C.M. 9.11.2012).

Il personale dell'Ente Attuatore che in maniera autonoma, anche fuori dall'ambito di situazioni di emergenza conclamate, rilevi situazioni di emergenza e/o pericolo è tenuto a darne immediato avviso al Ce.Si., adoperandosi nel frattempo per quanto possibile (art. 41 comma 2° D.Lgs. 01.01.2018 n°1 e ss.mm.ii.) nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Art. 8 - Sede e comunicazioni con l'Ente Attuatore

La sede logistica di riferimento dell'Ente Attuatore è:

L'Ente Attuatore garantisce le comunicazioni h24 con il Comune a mezzo:

- telefono al numero: _____
- telefax al numero: _____
- cellulare h24 al numero: _____
- posta elettronica: _____
- pec: _____

Art. 9 - Rimborso all'Ente Attuatore

Fatte salve modifiche normative successive alla stipula della presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, l'Amministrazione Comunale si impegna a:

- vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dall'Ente Attuatore, anche mediante sopralluoghi o richieste di riscontro circa l'attività svolta;
- effettuare controlli sulla documentazione presentata dall'Ente Attuatore ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000;

- l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'Ente Attuatore un rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e ss.mm.ii., determinato in € _____ (**euro** _____). La quota massima di rimborso spettante all'Ente Attuatore è stata concordata dall'Amministrazione Comunale con l'Ente Attuatore, nel corso di specifico tavolo di co-progettazione tenutosi in data _____.
- L'Ente Attuatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza _____, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, una relazione riepilogativa delle attività svolte, che dovrà contenere, ai sensi dell'art. 56 comma 4° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 almeno le seguenti spese:
 - polizza assicurativa stipulata anticipata dall'Ente Attuatore di cui all'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, relativamente ai soli volontari di protezione civile di cui alla presente convenzione. In caso di polizze cumulative dovrà essere allegata una autocertificazione dalla quale risulta l'effettiva spesa sostenuta per i soli volontari di protezione civile dell'Ente Attuatore convenzionato (obbligatoria);
 - acquisto di dispositivi di sicurezza per i volontari di protezione civile. Nel documento dovrà essere specificato che trattasi di dispositivi per gli operatori di protezione civile. In caso di documentazione cumulativa dovrà essere allegata una autocertificazione dalla quale risulta l'effettiva spesa sostenuta per i soli volontari di protezione civile dell'Ente Attuatore convenzionato;
 - acquisto di indumenti o calzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile da parte dei volontari. In caso di documentazione cumulativa dovrà essere allegata una autocertificazione dalla quale risulta l'effettiva spesa sostenuta per i soli volontari di protezione civile dell'Ente Attuatore convenzionato;
 - acquisto di veicoli, mezzi, attrezzature o impianti per lo svolgimento delle attività di protezione civile. Nel documento dovrà essere specificato che trattasi di strumenti per la protezione civile;
 - polizze assicurative RC Auto dei veicoli indicati nella convenzione;
 - carburanti per i veicoli di protezione civile descritti nella convenzione. Nel documento dovrà essere specificata la targa del veicolo rifornito, in caso non possa essere specificata la targa dovrà essere prodotta apposita autocertificazione con la quale si attesta che la spesa per i carburanti di cui si chiede il rimborso sono riferite ai rifornimenti dei veicoli o attrezzature di protezione civile di cui alla convenzione stipulata;
 - spese per riparazioni, tagliandi, revisioni, manutenzioni dei veicoli di protezione civile descritti nella convenzione. Nel documento dovrà essere specificata la targa del veicolo oggetto dell'intervento;

- spese sostenute per corsi di formazione o istruzione dei volontari di protezione civile opportunamente documentate;
- spese per interventi di manutenzione delle infrastrutture necessarie alle attività di protezione civile opportunamente documentate (ad esempio case mobili, cucine da campo, ecc...);
- spese concordate con l'Amministrazione Comunale, mediante atto formale.

Potranno essere rimborsate le spese sostenute per ulteriori veicoli o attrezzature per i servizi di protezione civile dell'Ente Attuatore purché l'aumento di dotazione di tali mezzi / strumenti venga formalmente comunicato al Servizio Protezione Civile Comunale.

Il periodo soggetto a rimborso è quello decorrente dalla scadenza della precedente convenzione fino a tre mesi dopo la scadenza della presente convenzione, a condizione che l'Ente Attuatore effettui i servizi di protezione civile con continuità indipendentemente dagli accordi con il Comune.

Il suddetto rimborso sarà erogato in un'unica rata a fronte di formale istanza, presentata sul modello fornito dal Servizio Protezione Civile Comunale, ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lgs. 02.01.2018 n°1 accompagnata dalla relazione finale di riepilogo di cui all'articolo 2 e dalla documentazione dimostrativa delle spese sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire quella per la polizza assicurativa relativamente ai soli volontari di protezione civile. E' esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Attuatore assume, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a pena di nullità, tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

L'Ente Attuatore in particolare dovrà utilizzare il conto corrente dedicato ed effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il codice CIG.

A tal fine l'Ente Attuatore specifica che:

il codice IBAN del conto corrente dedicato è il seguente:
 _____ è risulta accesso presso la seguente Banca:
 _____ filiale/ agenzia di _____
 CC intestato a _____

così come riportato nella dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti della P.A..

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente indicato sono i seguenti Sigg.ri:

Sig./Sig.ra _____ **nato a** _____ **il** _____, **codice fiscale**
 _____ **in qualità di** _____.

Sig./Sig.ra _____ **nato a** _____ **il** _____, **codice fiscale**
_____ **in qualità di** _____.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, le parti si obbligano al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n° 136/2010.

In particolare l'Ente Attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

La mancanza di utilizzo del conto corrente dedicato ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla presente Convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, costituisce causa di risoluzione della Convenzione;

Art. 11 - Finanziamento

Al finanziamento per il rimborso delle spese sostenute per le attività di protezione civile di cui alla presente Convenzione si provvede con fondi del bilancio del Comune di Campi Bisenzio. L'impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sul capitolo n. _____ " _____ " di Bilancio Comunale 2025/2027.

Art. 12 - Verifiche

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte, di cui alla presente convenzione, anche sotto il profilo della qualità. Le verifiche tenderanno in particolare ad accertare il rispetto delle normative in materia di sicurezza, sul rispetto delle disposizioni impartite e sull'adempimento degli obblighi assicurativi per volontari e mezzi. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Ente Attuatore per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla verifica effettuata, affinché l'Ente Attuatore adotti i necessari provvedimenti correttivi.

Il perdurare di situazioni difformi dalle indicazioni contenute nel presente atto consente all'Amministrazione Comunale contraente la facoltà di recedere dall'accordo, dandone comunicazione scritta all'associazione.

Art. 13 - Modifiche della convenzione

L'Ente Attuatore si impegna a comunicare tempestivamente, al Servizio Protezione Civile Comunale, ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione relativa alle sedi, ai riferimenti alle persone, ai dati per le comunicazioni, ai quantitativi dei volontari, ai mezzi e alle attrezzature disponibili.

Per eventuali interventi di emergenza per accadimenti eccezionali ed imprevedibili che richiedono l'intervento immediato, la convenzione, previo accordo breve fra le parti, potrà essere modificata successivamente nel tempo e con le modalità stabilite dalla legge.

Con la sottoscrizione della presente convenzione L'Ente Attuatore si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente Attuatore partner maggiori spese.

Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti.

Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 14 - Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà durata di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con possibilità di rinnovo alle stesse condizioni e per un periodo ulteriore di tre mesi al fine di garantire una continuità dell'attività svolte;

L'Ente Attuatore dovrà comunque garantire le attività di protezione civile anche dopo la scadenza della convenzione secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Art. 15 - Risoluzione della convenzione

Il Comune ha inoltre la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto per le seguenti motivazioni:

- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, sopra richiamato;
- gravi inadempienze nello svolgimento delle attività;
- mancata osservanza degli obblighi contrattuali e delle disposizioni impartite dal Comune;
- violazione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei movimenti finanziari., ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis L. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, la contesta all'Ente Attuatore a mezzo pec, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da presentarsi sempre a mezzo pec.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni al Comune.

Art. 16 - Recesso dalla convenzione

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune, con preavviso di mesi _____ e per iscritto, da comunicarsi a mezzo PEC, potrà esercitare la facoltà di recesso.

Resta l'obbligo per il Comune, in caso di recesso, di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione alle spese sostenute (spese in corso non ancora rimborsate) alla data del recesso.

Art. 17 - Domicili

L'Ente Attuatore comunica che il domicilio eletto è:

Ogni modificazione intervenuta nel domicilio legale deve essere tempestivamente notificata al Servizio Protezione Civile Comunale.

Il domicilio dell'Amministrazione Comunale è presso il Palazzo Comunale, in Campi Bisenzio (FI), piazza Dante n° 36.

Art. 18 - Accesso ed uso di documentazione, mezzi e locali del Comune

L'accesso ai locali dell'Amministrazione Comunale contraente e l'uso di documentazioni da parte dei responsabili dell'Ente Attuatore e/o del personale impegnato nell'attività oggetto del presente accordo sono concordati con i responsabili dei Servizi Comunali di riferimento.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo l'Amministrazione Comunale potrà concedere in uso gratuito temporaneo e con vincolo di destinazione, salve le esigenze dell'Amministrazione Comunale, mezzi e attrezzature disponibili, la cui manutenzione ordinaria compete all'associazione, mentre quella straordinaria all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile

Art. 19 - Cessione delle attività

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella Convenzione in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, l'Ente Attuatore resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni

Art. 20 - Responsabile esterno protezione dati personali

Come previsto dalla vigente normativa, viene nominato quale Responsabile esterno della protezione dei dati personali il Sig. _____ (Codice Fiscale _____)

Art. 21 - Incompatibilità e sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing)

L'Ente Attuatore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono

le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che prevede il divieto del c.d. "pantouflage-revolving doors". L'Ente Attuatore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Attuatore dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotte illecite così come disciplinate nella Circolare n. 16 del 09.08.2023 adottata dal Segretario Generale in qualità di RPC e dell'esistenza della piattaforma online per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Campi Bisenzio, accessibile al seguente indirizzo: <https://campibisenzio.wbisweb.it/#/>.

Art. 22 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza, o in possesso, durante l'esecuzione del contratto, o, comunque, in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

All'Ente Attuatore è fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dell'opera, salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Ente. L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione della convenzione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email. Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campibisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campibisenzio.fi.it/privacy>. Prima dell'inizio del servizio, l'Ente Attuatore dovrà fornire il nominativo del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali il rappresentante legale.

Art. 23 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla presente Convenzione saranno effettuate dalle parti utilizzando i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

Art. 24 Definizione delle controversie

E' escluso il ricorso all'arbitrato. Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 25 - Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, la presente convenzione è esente da imposta di bollo.

Art. 26 - Registrazione della convenzione

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente dalle parti, e sarà registrato, secondo la disciplina vigente, solo in caso d'uso, con conseguenti spese a carico della parte che richiederà la registrazione. Le eventuali spese contrattuali sono a carico dell'Ente Attuatore.

Art. 27 - IVA

Le parti danno atto che, a norma dello statuto, l'Ente Attuatore non ha scopo di lucro e che le prestazioni del presente atto non vengono rese nell'esercizio di arte e professione abituale, risultando pertanto esenti da IVA a norma degli articoli 1 e 5 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e successive modificazioni.

Art. 28 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n° 241, si dà atto che responsabile unico del procedimento è il responsabile E.Q. dell'U.O. 5.3 "Ambiente e Protezione Civile" Dott. Emiliano De Turris. Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: amb@comune.campi-bisenzio.fi.it, telefono 055/89.59.207.

Art. 29 - Norme Transitorie e Finali

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto si fa esplicito rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

Si allegano:

- 1) proposta progettuale;
- 2) progetto definitivo;

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Campi Bisenzio

La Dirigente del Settore 5 "Governo del Territorio"

Arch. Michela Brachi

Per L'Ente Attuatore

il Legale Rappresentante
